

## **STATUTO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS**

### **COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL - IN FORMA D'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART 1: Costituzione**

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Comitato Pavia Asti Sénégal Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche "CPAS ONLUS", in forma d'associazione non riconosciuta. La sede legale ed operativa dell'Associazione è a Pavia, Via Cardano n. 84, presso il Comitato Unicef Provinciale di Pavia e potrà essere trasferita per semplice decisione del Consiglio Direttivo, il quale potrà anche deliberare l'apertura di altre sedi operative **in specie nel territorio di Asti**. L'Organizzazione di Volontariato avrà durata fino al 2030.

##### **ART 2: Statuto**

L'Organizzazione CPAS Onlus è disciplinata dal seguente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 11 Agosto 1991 n.266, della Legge Regione Lombardia n.22/1993, del D. Lgs. N.460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

##### **ART 3: Modifiche dello Statuto**

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

##### **ART 4: Oggetto e scopo**

L'Organizzazione di Volontariato non ha scopo di lucro e persegue i propri scopi avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In sintonia con gli indirizzi della Legge n.49/1987 ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della Cooperazione Internazionale, e si prefigge come obiettivi di attuare, nelle forme, nei modi e con i contenuti di volta in volta stabiliti, una attività di documentazione, studio, ricerca, intervento sui problemi dell'ambiente fisico e degli ambienti umani nei paesi in via di sviluppo e potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) documentazione e informazione a tutti i livelli, in special modo nelle province di Pavia e di Asti, sui problemi relativi all'interdipendenza nord-sud, ai Paesi in via di Sviluppo, in special modo al Sénégal, al fenomeno dell'emigrazione. Attività di raccolta, coordinamento, diffusione di informazioni sui PVS attraverso pubblicazioni, studi, incontri, convegni, seminari
- b) appoggio alla formazione scolastica, all'educazione interculturale, attraverso corsi, seminari ed altre attività di documentazione e testimonianza, sui temi della solidarietà mondiale.
- c) iniziative di scambio reciproco con il mondo africano e, in generale, dei paesi in via di sviluppo
- d) attività di stimolo, facilitazione e monitoraggio di gemellaggi, partnership e accordi tra realtà istituzionali del nord e del sud del mondo
- e) attività di cooperazione multisettoriale per lo sviluppo economico e sociale in special modo delle zone rurali del Sénégal, studio e preparazione di progetti di cooperazione, consulenza verso Enti ed altri organismi di cooperazione
- f) organizzazione di attività e corsi di formazione professionale e di aggiornamento tecnico e culturale. Formazione e invio nei PVS di personale tecnico anche nel quadro di programmi di cooperazione, formazione nei PVS di personale locale

L'Organizzazione di Volontariato non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

#### **TITOLO II – ADERENTI**

##### **ART 5: Ammissione**

Sono aderenti dell'Organizzazione di Volontariato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota sociale, il cui ammontare è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Per gli Enti pubblici, la quota associativa è volontaria sia per quel che riguarda il versamento sia per quel che riguarda l'ammontare. Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda alla Assemblea dei soci recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

L'Assemblea dei soci deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, l'Assemblea dei soci è tenuta a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.

#### **ART 6: Adesione**

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento (ove presente) e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell'Organizzazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

#### **ART 7: Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

#### **ART 8: Recesso**

Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il l'Assemblea dei soci riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di organizzazione, nel caso in cui sia prevista.

#### **ART 9: Esclusione**

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Organizzazione può esserne escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci deve approvare la deliberazione di esclusione del socio con le modalità disciplinate dall'articolo 15 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

### **TITOLO III – ORGANI**

#### **ART 10: Organi dell'Organizzazione di Volontariato**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ART 11: Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Organizzazione di Volontariato in regola con il pagamento delle quote sociali, ove previste, ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal VicePresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall'Assemblea.

#### **ART 12: Convocazione**

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso). Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Organizzazione, nonché ai Revisori dei conti, almeno quindici giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

#### **ART 13: Oggetto delle delibere assembleari**

L'Assemblea:

- a) e' competente per l'elezione e la revoca, con delibera motivata, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione;
- e) approva il bilancio consuntivo e preventivo redatto dal Consiglio Direttivo;
- f) ratifica l'importo della quota associativa proposta annualmente dal Consiglio Direttivo e delibera sull'esclusione dei partecipanti all'Organizzazione;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

#### **ART 14: Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati nel primo comma.

#### **ART 15: Votazioni**

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione se prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e l'approvazione del bilancio. Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

#### **ART 16: Il Consiglio Direttivo**

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di recesso o di decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

#### **ART 17: Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente dell'Organizzazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente dura in carica tre anni. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### **ART 18: Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo**

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ART 19: Il Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea provvede contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo alla nomina dei tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso, tra i Revisori stessi, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni. L'incarico di Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle Adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi Libri, danno parere sui bilanci.

### **TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO**

#### **ART 21: Patrimonio**

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate della Organizzazione sono costituite:

- a) dalle quote associative se deliberate;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
  - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
  - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
  - dal ricavato dell'Organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.

Tutti i beni appartenenti all'Organizzazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

#### **ART 22: Contributi**

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

#### **ART 23: Erogazioni, donazioni e lasciti**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

#### **ART 24: Bilancio**

Gli esercizi dell'Organizzazione di Volontariato chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **ART 25: Avanzi di gestione**

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **TITOLO V – RESPONSABILITA'**

#### **ART 26: Responsabilità ed assicurazione**

L'organizzazione provvederà ad assicurare gli aderenti per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART 27: Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

#### **ART 28: Clausola compromissoria**

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Organizzazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

#### **ART 29: Legge applicabile**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.